

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 469

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PERLINGIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1994

Istituzione dell'Università degli studi del Sannio

ONOREVOLI SENATORI. - Nella regione Campania, caratterizzata da alta densità demografica e da università sovraffollate ed ubicate nella fascia costiera della regione, l'interno della stessa ed in particolare la zona del Sannio, ricca di tradizioni, ma contraddistinta da forte depressione economica - tra le più alte registrate nel territorio nazionale - ha particolare bisogno di una struttura culturale qualificata che possa contribuire, da un lato, alla conoscenza scientifica dei problemi peculiari e delicati del territorio interessato, dall'altro a stimolare l'interesse per la cultura, in specie in quelle discipline per le quali mancano soggetti qualificati o più pressante si pone il raccordo con gli aspetti comunitari ed internazionali.

Nella descritta direzione trovano ampi motivi di giustificazione le facoltà ed i corsi di laurea e di diploma già istituiti nel capoluogo sannita con il piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-90 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1989, n. 111) e con il successivo piano triennale 1991-93 (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991).

Nonostante l'istituzione di tali corsi sia avvenuta per mezzo di cosiddetta gemmazione da altro ateneo, quello di Salerno, procedimento che si è rilevato nei fatti - come del resto era ragionevole attendersi - oltremodo gravoso sia per la sede centrale che per quella periferica, il successo dell'insediamento sannita è innegabile.

A tanto ha contribuito e contribuisce la costante ed incisiva opera di sostegno del locale consorzio universitario per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari costituito tra gli enti locali, che si è adoperato nel fornire mezzi

finanziari, personale e strutture edilizie di notevole entità. Ciò ha consentito un'ordinata e progressiva crescita di una sede che, ad appena quattro anni dall'inaugurazione del suo primo nucleo, conta già più di quattromilasettecento immatricolazioni; che svolge la sua attività su quasi 25.000 metri quadrati, tutti coperti, con laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, biblioteca di circa 45000 volumi; che ha e si è dotata - senza poter neppure godere del sussidio dell'ente per il diritto allo studio dell'Università di Salerno - di residenze per i docenti e di mensa per gli studenti; che ha già stipulato a favore dei propri studenti numerosissime convenzioni con enti locali, specialmente con la Camera di commercio (ricordo ad esempio il «Progetto ponte», in collaborazione con l'Unione europea) e con altre importanti istituzioni culturali (ad esempio con la Fondazione IDIS) e con imprese varie per gli *stages* (si pensi, tra l'altro, all'adesione al Parco tecnologico del Tirreno); che ha avviato con successo verificabile corsi di formazione professionale, in collaborazione con l'ente regione, ed importanti corsi di sperimentazione; che svolge già una nutrita attività di ricerca, avendo dato vita o patrocinando collane di studi o riviste (come l'*Archivio storico del Sannio* e la *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*); che ha in corso di acquisizione ulteriori residenze per docenti e collegi per studenti; che vanta già un soddisfacente numero di docenti: è un fatto che sia la Facoltà di economia che la Facoltà di ingegneria sono già in grado di costituire dal prossimo anno accademico i rispettivi consigli di facoltà, ed è un fatto che la maggior parte dei docenti in questione non ha subito tale scelta per residua destinazione concorsuale, ma vi si è volontariamente trasferita.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le cifre di tale insediamento sannita, uniche nella geografia delle università istituite con il piano quadriennale 1986-90, impone ora il compimento del percorso amministrativo, previsto dalla legge istitutiva, culminante nel conferimento dell'autonomia amministrativa. Autonomia amministrativa che è altresì autonomia culturale, in quanto consente un più idoneo raccordo con le esigenze didattico-scientifiche della sede e con le esigenze del territorio servito da questa, nonché - punto assai rilevante - la possibilità di avvalersi di strutture e finanziamenti per il diritto allo studio espressamente destinati all'insediamento sannita.

Ne consegue il necessario consolidamento del progetto culturale in atto, sì da integrarne, con disegno organico, le strutture didattiche e scientifiche. A questa stregua, si richiede, e non solo per legittime esigenze di economia delle risorse, il completamento della Facoltà di ingegneria, che ha il solo corso di laurea in ingegneria informatica, con l'istituzione del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, che costituisce il naturale completamento del primo, persino a voler prescindere dal biennio iniziale in comune; e l'istituzione di una facoltà di giurisprudenza, giustificata non tanto dalla finalità di decongestionare gli atenei limitrofi al limite del collasso (laddove non è certo sufficiente moltiplicare le titolarità, talora soltanto in via provvisoria, degli insegnamenti, ma occorre dotarsi di biblioteche consistenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo e delle altre strutture, anche edilizie), quanto e soprattutto per completare il percorso didattico e scientifico avviato con i corsi di laurea e di diploma già esistenti, che tentano l'ardua ma indispensabile conciliazione delle discipline economiche con quelle giuridiche secondo più moderni indirizzi. Occorre infatti considerare che la collocazione geografica del Sannio, finora penalizzante, risulterà invece un profilo

vincente, se collegata ad un'impostazione culturale di tale facoltà che non rappresenti un duplicato di quelle esistenti, ma sia avviata in modo specifico ed espresso alla valorizzazione del momento comunitario ed *amplius* internazionale delle discipline insegnate. Alla luce di quest'ultima esigenza, il proposito di gettare un ponte non astratto o teoretico, ma operativo, tra il Nord ricco ed industrializzato e la fascia dei paesi mediterranei in via di sviluppo costituisce una concreta occasione di rilancio per l'economia non soltanto delle zone meridionali, ma dell'intera comunità nazionale.

Va infine osservato che la proposta di istituire la facoltà di giurisprudenza (per il cui completamento si propone qui una scuola di specializzazione in diritto dell'economia, in sintonia peraltro con il corso di laurea in scienze bancarie e il corso di diploma per operatore giuridico d'impresa) ed il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, unitamente alla trasformazione in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali degli esistenti corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con l'integrazione di un corso di laurea in fisica, è stata approvata dal comitato regionale universitario della Campania, in data 4 marzo 1994 in sede di formulazione del parere richiesto dal Ministero per l'università e la ricerca scientifica con circolare n. 14 del 24 gennaio 1994. A tali finalità corrisponde il presente disegno di legge che il Senato vorrà valutare anche quale occasione di riscatto, insieme culturale ed economico, per le genti del nostro meridione.

La istituzione che si propone sarà operativa nell'ambito del piano triennale 1994-1996 e le spese del suo finanziamento graveranno sul capitolo 7324 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico 1995-1996 è istituita, nell'ambito del piano triennale di sviluppo delle università, l'Università statale degli studi del Sannio con sede in Benevento. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. L'Università degli studi del Sannio comprende le seguenti facoltà, con i corsi di laurea e di diploma e le scuole di specializzazione a fianco di ciascuna indicati:

a) Economia: con i corsi di laurea in economia e commercio, economia bancaria, scienze statistiche ed attuariali; corso di diploma in economia e gestione delle imprese turistiche, corso di diploma per operatore giuridico d'impresa;

b) Ingegneria: con corsi di laurea in ingegneria informatica ed in ingegneria delle telecomunicazioni;

c) Scienze matematiche, fisiche e naturali: con corsi di laurea in scienze biologiche, in scienze geologiche ed in fisica;

d) Giurisprudenza: con corso di laurea in giurisprudenza e scuola di specializzazione in diritto dell'economia.

Art. 3.

1. All'istituzione dell'Università degli studi del Sannio si provvede mediante scorporo dall'Università degli studi di Salerno della facoltà di economia (con i corsi di

laurea in economia bancaria e in scienze statistiche ed attuariali ed i corsi di diploma in economia e gestione dei servizi turistici ed in operatore giuridico d'impresa), della facoltà di ingegneria (con il corso di laurea in ingegneria informatica), del corso di laurea in scienze biologiche e del corso di laurea in scienze geologiche, già istituiti ed attivati nella sede decentrata di Benevento, e con l'assegnazione delle altre facoltà, dei corsi di laurea e di diploma e delle scuole di cui all'articolo 3.

Art. 4.

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge è insediato, su iniziativa del decano dei professori delle facoltà scorporate dall'Università di Salerno, il senato accademico dell'Università degli studi del Sannio, composto, oltre che dal decano medesimo, dai presidi delle facoltà di economia e di ingegneria.

2. Entro centoventi giorni dal suo insediamento, il senato accademico, integrato dai presidenti dei comitati tecnici ordinatori delle facoltà di nuova istituzione di cui all'articolo 6, e da due rappresentanti per ognuno dei consigli delle facoltà già esistenti approva le proposte di Statuto dell'Università stessa. Entro sessanta giorni dalla loro approvazione, le proposte sono trasmesse a cura del direttore amministrativo al consiglio universitario nazionale.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il decano di cui al comma 1 dell'articolo 4 indice le elezioni del rettore e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi del Sannio è costituito, in attesa dell'approvazione dello Statuto, da tre docenti di prima fascia, da due di seconda fascia, da due ricercatori e da tre studenti da eleggere tra quelli in corso.

3. Del consiglio di amministrazione provvisorio di cui al comma 2 fanno parte

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altresi i presidenti dei comitati tecnici ordinatori delle nuove facoltà, un rappresentante della regione Campania, un rappresentante del comune di Benevento, un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Benevento, un rappresentante del consorzio per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari di Benevento.

Art. 6.

1. Per le facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali le attribuzioni demandate ai rispettivi consigli di facoltà sono esercitate da comitati tecnici ordinatori costituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 7.

1. Nella prima applicazione della presente legge, all'Università degli studi del Sannio oltre al personale docente e non docente già in organico presso le facoltà e i corsi di laurea dell'Università di Salerno di cui all'articolo 3, sono assegnati i posti di professore ordinario, associato e ricercatore ripartiti per facoltà e di personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B.

2. I posti relativi al personale docente in aggiunta a quelli già in organico di cui al comma 1 sono prelevati dalla dotazione organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. I posti relativi al personale non docente, in aggiunta a quelli già in organico di cui al comma 1, sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dall'allegata tabella.

4. Il personale non docente del consorzio per l'università e la promozione degli studi nel Sannio, in servizio alla data di entrata in

vigore della presente legge, senza soluzioni di continuità dal 1° gennaio 1990 per le esigenze della sede distaccata di Benevento dell'Università di Salerno, è inquadrato, a domanda, nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

Art. 8.

1. Tutti i fondi residui assegnati per la sede decentrata di Benevento all'Università degli studi di Salerno e le attrezzature didattiche e scientifiche presenti nella sede o comunque acquistati con tali fondi a decorrere dal 10 settembre 1990 sono trasferiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge al patrimonio dell'università degli studi del Sannio.

2. I posti di ruolo del personale docente e non docente già assegnati alla sede decentrata di cui al comma 1 sono attribuiti con effetto immediato all'Università degli studi del Sannio.

Art. 9.

1. Per la costruzione degli edifici e l'acquisto delle aree necessarie alla nuova Università degli studi del Sannio è destinata la somma di 48 miliardi di lire.

2. L'onere di cui al comma 1, valutato in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 è posto a carico del capitolo 7324 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(Articolo 7)

POSTI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

Facoltà di Scienze economiche e sociali:	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15
Facoltà di Ingegneria:	
Professori ordinari	12
Associati	12
Ricercatori	12
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Professori ordinari	12
Associati	12
Ricercatori	12
Facoltà di Giurisprudenza:	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15

TABELLA B
(Articolo 7)

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Primo dirigente	1
Carriera direttiva amministrativa	3
Carriera di concetto amministrativa	3
Carriera direttiva di ragioneria	1
Carriera di concetto di ragioneria	2
Carriera esecutiva	8
Carriera direttiva delle biblioteche	1
Assistenti bibliotecari	8
Carriera direttiva tecnica	1
Carriera di concetto tecnica	1
Ausiliari	9
Tecnici laureati	8
Tecnici coadiutori	8
Tecnici esecutivi	8
Conservatori e curatori	1
Giardinieri (per orto botanico)	3
Operai	5
TOTALE...	71